

VERBALE DI ACCORDO ELEMENTO VARIABILE
DELLA RETRIBUZIONE - E.V.R.

Addì, 02 luglio 2012, in Cremona

L'Associazione Costruttori Ance Cremona rappresentata dal Presidente Geom. Carlo Paolo Beltrami, dal Vicepresidente Geom. Gianfranco Ciboldi e dalla Delegazione degli Imprenditori composta dal geom. Dario Dendena, dall'arch. Giovanni Musoni, dalla dott.ssa Paola Ravara e dal geom. Eugenio Villa ed assistiti dal Direttore Ance arch. Laura Maria Secchi e dal funzionario dott.ssa Valeria Lopez

E

le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona, costituite da, in ordine alfabetico:

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini e del Legno-FeNEAL-UIL rappresentata dai sigg. Moreno Fiorani e Anastasio Tommaso;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini- FILCA-CISL rappresentata dai sigg. Enrico Sonzogni ed Enrico Guaragna;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini- FILLEA-CGIL rappresentata dai sigg. Enrico Samarini, Antonio Cavestro e Cesare Pavesi ;

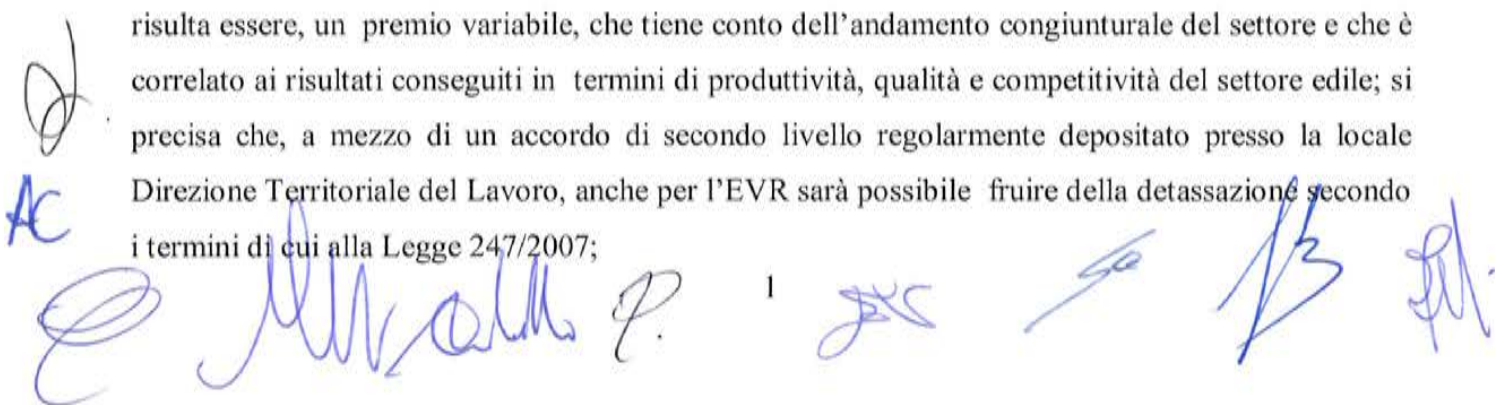
VISTO

L'Accordo sottoscritto dall'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni Nazionali di FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in data 19 aprile 2010-CCNL per i dipendenti delle imprese edili affini ed in particolare gli artt. 12, 38 allegato 3 e 46 del citato accordo, con il quale è stato introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione -E.V.R.- quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività del territorio;

E

Considerato gli aspetti di agevolazione fiscale e contributiva che erano previsti per E.E.T, Elemento Economico Territoriale, sostituito dall'E.V.R., il quale come precisato dal Contratto Nazionale risulta essere, un premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del settore edile; si precisa che, a mezzo di un accordo di secondo livello regolarmente depositato presso la locale Direzione Territoriale del Lavoro, anche per l'EVR sarà possibile fruire della detassazione secondo i termini di cui alla Legge 247/2007;

AC



Considerato inoltre che il nuovo elemento della retribuzione così come stabilito dal Contratto nazionale del 19 aprile 2010-CCNL, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;

Considerato che è demandata alla contrattazione provinciale quanto segue :

- l'individuazione della percentuale di erogazione dell'E.V.R. a **valere per il periodo di vigenza del contratto collettivo provinciale di lavoro**;
- la determinazione di un quinto indicatore, in aggiunta ai quattro determinati a livello nazionale, al fine di rappresentare l'andamento del settore;
- la fissazione per ognuno dei cinque indicatori, delle specifiche incidenze ponderali in termini percentuali;
- le modalità con le quali procedere alla verifica annuale ai fini della determinazione dell'EVR e la relativa erogazione;

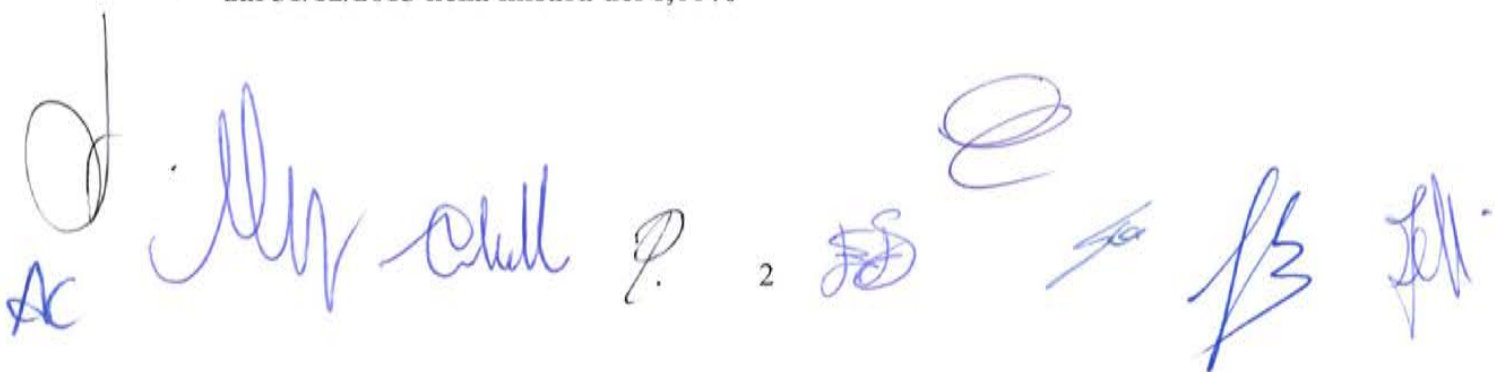
Le Parti Sociali concordano ai sensi dell' art. 38 allegato 3 del C.C.N.L. 19 aprile 2010, ed ai fini della riconoscibilità dell'EVR, che lo stesso sarà così determinato:

• **MISURA**

L'Elemento Variabile della Retribuzione avrà un tetto determinato nella misura del **6%**, come da Contratto Nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 gennaio 2010 e sarà erogato in **un'unica soluzione** nel mese di gennaio di ogni anno sia per gli operai che per gli impiegati.

La misura del nuovo Elemento Variabile della Retribuzione verrà riconosciuta annualmente e verrà fissata a partire da:

- **dal 01/07/2012 nella misura del 2,00%**
- **dal 01/01/2013 nella misura del 4,00%**
- **dal 31/12/2013 nella misura del 6,00%**

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a large circular signature, a signature that appears to be 'M. C.', a signature that appears to be 'P.', a signature that appears to be 'S.', a signature that appears to be 'E.', a signature that appears to be 'F.', a signature that appears to be 'B.', and a signature that appears to be 'L.'. There is also a small number '2' written in the center.

• **INDICATORI E INCIDENZA PONDERALE**

- a) Il riconoscimento dell' E.V.R. verrà determinato da una valutazione effettuata sui seguenti cinque indicatori:
- **numero dei lavoratori** iscritti alla Cassa Edile di Cremona;
 - **monte salari** denunciato in Cassa Edile;
 - **ore denunciate** alla Cassa Edile, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;
 - **valore aggiunto del settore delle costruzioni** pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT e denunciato dal Comune di Cremona;
 - **andamento della Cassa integrazione dato Cassa Edile provincia di Cremona** (parametro territoriale stabilito in accordo tra le parti sociali);

- b) Viene, inoltre stabilita per ogni indicatore la seguente incidenza ponderale:

numero dei lavoratori	20%
monte salari	25%
ore denunciate	15%
valore aggiunto del settore delle costruzioni	5%
andamento della Cassa integrazione	35%

• **TRIENNI DI RIFERIMENTO**

- a) La determinazione del nuovo elemento E.V.R. sarà data per l'anno 2012 dall'andamento dei parametri rispetto ai trienni di riferimento definiti dal CCNL del 19 aprile 2010 vale a dire **2011/2010/2009** su **2010/2009/2008**, cioè, *"....quelli che abbiano disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati. (comma 9 allegato 3 art 38-CCNL)....."*
- Determinati i trienni **le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori** (comma 12 allegato 3 art 38-CCNL").

AC    P₁ 3    

• **PARAMENTRI A LIVELLO AZIENDALE**

a) Per quanto sin qui specificato, ogni anno, effettuata la verifica sull'andamento dei parametri dalle Parti Sociali, con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per il periodo/anno di riferimento si provvederà a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale. Pertanto così come dettato dal contratto nazionale del 19 aprile 2010-CCNL, art.38, al fine della corretta erogazione dell' E.V.R., **ogni impresa procederà a verificare nei trienni stabiliti territorialmente, l'andamento dei due parametri aziendali stabili dal contratto nazionale:**

- **Le ore denunciate in Cassa Edile,**
- **Il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge (sarà quindi necessario allegare all'autodichiarazione copia della dichiarazione annuale IVA);**

b) Inoltre si specifica che così come stabilito dal Contratto Nazionale del 19 aprile 2010, previa verifica dei parametri indicati, potrebbero verificarsi i seguenti andamenti:

1. i due parametri risultano essere pari o positivi rispetto al triennio precedente, quindi l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura 'piena' stabilita a livello provinciale dal CCPL;
2. solo se uno dei suddetti parametri risulta essere negativo nel confronto triennale, in questo caso l'azienda dovrà erogare il 30% della misura EVR stabilita a livello provinciale.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa, nelle condizione di cui al comma precedente (punto 2) erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30% e dovrà presentare di conseguenza l'autodichiarazione, (allegato fac-simile per imprese) all' Ance di Cremona e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, per poter quindi procedere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'autodichiarazione, ad un confronto con le Organizzazioni Sindacali Territoriali su quanto dichiarato, come di seguito verrà esplicitato.

AC   4   

Infine si conclude, che per le imprese con soli impiegati il parametro a livello aziendale sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate dal libro Unico del Lavoro e che per le imprese di nuova costituzione l' E.V.R. dovrà essere erogato in misura piena , così come definito dall' art. 38 del CCNL 19 aprile 2010, per i dipendenti delle imprese edili affini.

Di importante rilievo:

Le Parti Sociali firmatarie del presente accordo in seguito alla verifica effettuata sul nuovo elemento della retribuzione, EVR, per **l'anno 2011 determinano di non riconoscere** lo stesso; diversamente, da quanto stabilito per l'anno 2012 per il quale si determina nella misura specificata del **2% dal 01/07/2012** .

• **MODALITÀ DI VERIFICA PARAMETRI A LIVELLO AZIENDALE**

Inoltre in considerazione sia della modesta misura fissata del 2,00%, che della variabilità del premio, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del settore edile; le parti hanno deciso di ovviare alla "verifica aziendale" a meno che non venga espressamente richiesta dall'azienda stessa, a seguito di formulazione dell'autodichiarazione (allegato fac-simile per imprese).

Le imprese che intendessero avvalersi di tale facoltà, dovranno inviare all'Ance Cremona e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona entro il **31 dicembre di ciascun anno** una autodichiarazione circa il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali pari o positivi, corredata della documentazione a sostegno di quanto dichiarato, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.

L'Associazione, di conseguenza, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'autodichiarazione, informerà le Organizzazioni sindacali territoriali- **FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL**, ed attiverà un confronto congiunto per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi sulle dichiarazioni annuali Iva e sulle ore denunciate alla Cassa Edile (allegato fac-simile per imprese).

• **RICONOSCIMENTO EVR**

L'Evr, così come stabilito dal contratto nazionale del 19 aprile 2010 e per analogia ai criteri definiti dall' art. 64 (premio annuo), sarà riconosciuto in dodicesimi mensili nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno; quindi saranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi dell'ammontare dell'EVR annuo per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa e verranno liquidati alla fine del rapporto di lavoro.

Si precisa inoltre:

- a) che, quanto previsto al capoverso precedente è applicato anche per i lavoratori "assunti per il cantiere";
- b) che, l'EVR sarà comunque erogato in caso di assenza del lavoratore dovuto per malattia, infortunio, ferie, permessi, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria in deroga), ecc
- c) che, l'EVR verrà riproporzionato secondo le ore lavorate per i contratti part-time.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione Costruttori ANCE Cremona
Presidente Carlo Paolo Beltrami

Delegazione imprenditori :

FeNEAL-UIL

Moreno Fiorani

Anastasio Tommaso

FILCA-CISL

Enrico Sonzogni

Enrico Guaragna

FILLEA-CGIL

Enrico Samarini

Antonio Cavestro

VERBALE DI ACCORDO
RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
LAVORATORI EDILI INDUSTRIA

Addì, 02 luglio 2012, in Cremona

L'Associazione Costruttori Ance Cremona rappresentata dal Presidente Geom. Carlo Paolo Beltrami, dal Vicepresidente Geom. Gianfranco Ciboldi e dalla Delegazione degli Imprenditori composta dal geom. Dario Dendena, dall'arch. Giovanni Musoni, dalla dott.ssa Paola Ravara e dal geom. Eugenio Villa ed assistiti dal Direttore arch. Laura Maria Secchi e dal funzionario dott.ssa Valeria Lopez

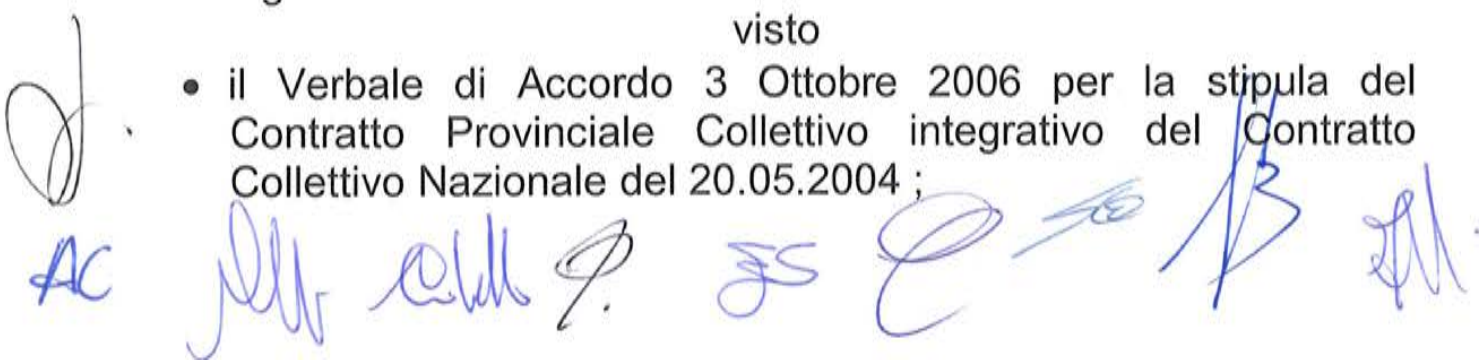
e

le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona, costituite da, in ordine alfabetico:

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini e del Legno-FeNEAL-UIL rappresentata dal sig. Moreno Fiorani, segretario provinciale, e sig. Anastasio Tommaso
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini- FILCA-CISL rappresentata dal sig. Enrico Sonzogni, segretario provinciale e dal sig. Enrico Guaragna
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini- FILLEA-CGIL rappresentata dal sig. Enrico Samarini, segretario provinciale e dal sig. Antonio Cavestro e sig. Cesare Pavesi

visto

- il Verbale di Accordo 3 Ottobre 2006 per la stipula del Contratto Provinciale Collettivo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale del 20.05.2004 ;



- Il Verbale di Accordo Provinciale del 16 novembre 2009 come modificato ed integrato dal Verbale di Accordo Sindacale Provinciale del 29 aprile 2011;
- il C.C.N.L. del 19 Aprile 2010 ;
- il Verbale di Accordo Provinciale del 29 aprile 2010 - APE;

e

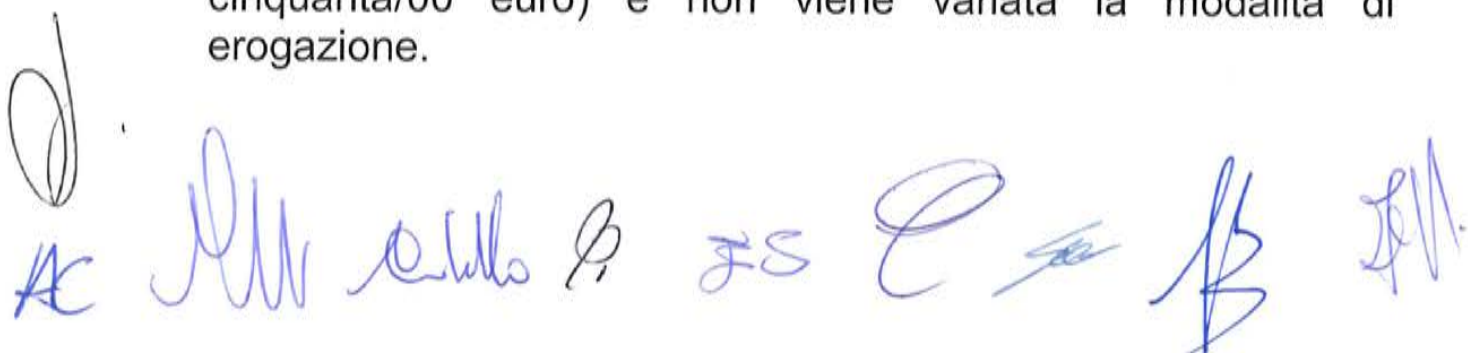
Le intese raggiunte durante i tavoli di trattativa al fine del rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro Edilizia Industria della provincia di Cremona, **Le parti convengono e stipulano quanto segue:**

1. La prestazione erogata dalla Cassa Edile di Cremona per **decesso familiari del lavoratore**, verrà modificata a decorrere dal **01/07/2012**, nella seguente misura:

- importo pari a **€ 500,00** (diconsi cinquecento/00 euro) **per moglie e figli**;
- importo pari a **€ 250,00** (diconsi duecentocinquanta/00 euro) **per i genitori**;

e non viene variata la modalità di erogazione.

2. La prestazione C.E. per **l'assegno integrativo dei figli a carico da 0 a 5 anni di età**, verrà erogata a decorrere dal **01/07/2012**, nella misura di **€ 50,00/anno** (diconsi cinquanta/00 euro) e non viene variata la modalità di erogazione.



3. La prestazione C.E. per l'assegno matrimoniale verrà erogata a partire dal **01.07.2012** con importo pari ad euro € **500,00** (diconsi cinquecento/00 euro) e non viene variata la modalità di erogazione.

4. La prestazione C.E. per il rimborso spese didattiche, a far data dal **01.07.2012**, a favore degli studenti , figli degli operai edili iscritti in Cassa Edile a Cremona, escludendo gli studenti ripetenti anni scolastici e gli studenti fuori corso universitari, verrà riconosciuta nelle seguenti misure:

- Per le **Scuole elementari** un importo pari ad € **70,00/anno** (diconsi settanta/00 euro)

- Per le **Scuole medie** un importo pari ad € **160,00/anno** (diconsi centosessanta/00 euro)

- Per le **Scuole superiori** un importo pari ad € **210,00/anno**(diconsi duecentodieci/00 euro)

- Per l'**Università** un importo pari ad € **550,00/anno**(diconsi cinquecentocinquanta/00 euro)

Per tale prestazione, non vengono modificate le modalità di riconoscimento, ma a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 5 marzo 2008, sarà necessario comunicare il **codice fiscale anche per i figli residenti all'estero** per i quali si chiede la erogazione della stessa. I figli studenti dovranno risultare a carico del lavoratore.

AC Mr. C. P. 35 E. Sa B. pl.

5. La prestazione per le spese odontoiatriche (protesi dentarie) sarà regolamentata come segue per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Cremona :

- **da 900 a 4500 ore denunciate**, il lavoratore avrà diritto ad una erogazione pari al **23%** sulla singola fattura ed un tetto di limite **massimo annuo di spesa** pari ad **€ 4.500,00** (diconsi quattromilacinquecento/00 euro) ;
- **da 4501 ore denunciate** il lavoratore avrà diritto ad una erogazione del **25%** sulla singola fattura con un tetto di limite **massimo annuo di spesa** pari a **€ 4.500,00** (diconsi quattromicinquacentocinquecento/00 euro);

Tale prestazione verrà riconosciuta sempre a far data da **01/07/2012** e potranno accedervi anche moglie e i figli a carico del lavoratore.

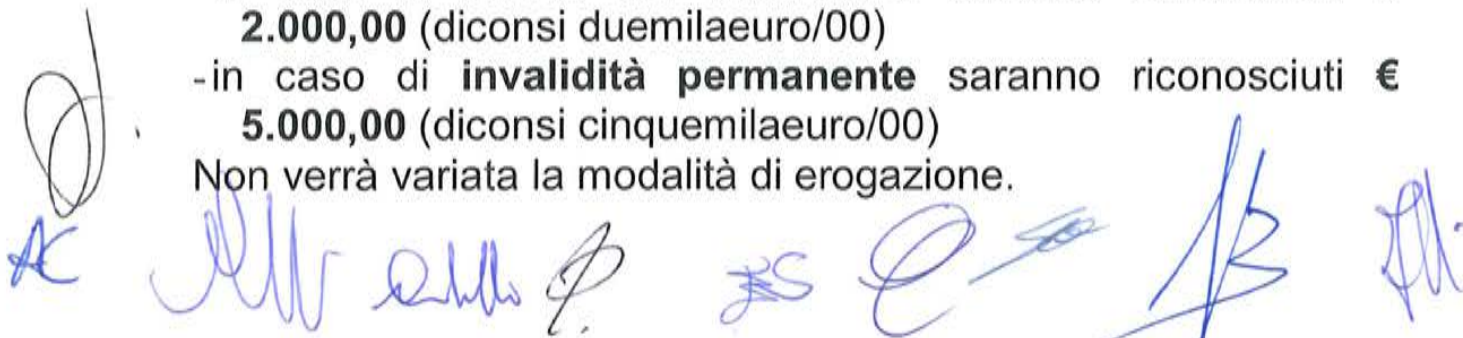
6. La prestazione Cassa Edile , **protesi oculistiche** , intendendo solo ed esclusivamente l'acquisto delle lenti, a far data dal **01.07.12** sarà così erogata: verrà riconosciuto per ogni singolo richiedente un importo **massimo annuo pari a € 200,00** (diconsi duecento/00 euro) ed **un rimborso di limite massimo su ogni singola fattura di € 120,00** (diconsi centoventi/00 euro). A tale prestazione avrà diritto sia il lavoratore che la moglie e figli a carico.

7. Il **premio di profitto** rimane pari ad **euro 300,00** (diconsi trecento/00 euro) come modificato dal Comitato di Gestione C.E. del 24 gennaio 2012, in accordo con le Parti Sociali .

8. La prestazione Cassa Edile , **infortuni extraprofessionali**, a far data dal **01/07/2012** sarà definita come segue:

- in caso di **morte del lavoratore** saranno riconosciuti **€ 2.000,00** (diconsi duemila euro/00)
- in caso di **invalidità permanente** saranno riconosciuti **€ 5.000,00** (diconsi cinquemila euro/00)

Non verrà variata la modalità di erogazione.



9. **E.V.R.-Elemento Variabile della Retribuzione** (art. 12 e 38 allegato 3 e art. 46 del CCNL 19.04.2010) . Le Parti Sociali danno atto della comune volontà di garantire ai lavoratori un valore dell'EVR ragionevole e realmente correlato all'andamento congiunturale, come enunciato dalle intenzioni nazionali, pertanto si stabilisce che per l'anno 2011 non verrà riconosciuto il nuovo elemento.

L'elemento variabile della Retribuzione verrà determinato nella misura del 6%, come da Contratto Nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 gennaio 2010 e sarà erogato in un'unica soluzione nel mese di gennaio di ogni anno sia per gli operai che per gli impiegati.

La misura del nuovo elemento variabile della retribuzione verrà riconosciuta annualmente e verrà fissata a partire da:

- **dal 01/07/2012 nella misura del 2,00%**
- **dal 01/01/2013 nella misura del 4,00%**
- **dal 31/12/2013 nella misura del 6,00%**

Oltre a ciò, confermando i quattro parametri stabiliti dalla Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 19 Aprile 2010, viene concordato come quinto elemento le "ore di assenza dal lavoro degli operai/impiegati riconosciute per cassa integrazione ordinaria , straordinaria ed in deroga" rilevabile dai dati Cassa Edile di Cremona.

Inoltre le Parti Sociali concordano che i trienni di riferimento da considerare per il riconoscimento dello stesso EVR saranno quelli relativi a 2008/2009/2010 e da 2009/2010/2011 a seguire (Allegato 1 -Verbale di Accordo E.V.R.)

AC      

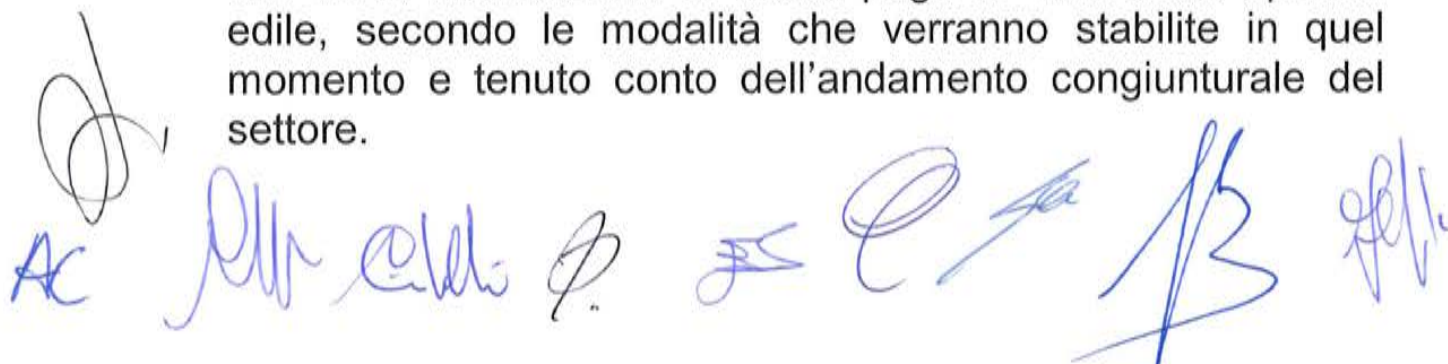
10. Le Parti Sociali concordano inoltre che l'Indennità sostitutiva di mensa verrà modificata come segue :

- a far data dal 01.07.2012 per gli operai in 7,20 € (diconsi setteeventi/00 euro) e per gli impiegati in 6,20 € (diconsi seieventi/00 euro);
- a far data dal 01.01.2013 per gli operai in 7,90 euro (diconsi setteenovanta/oo euro) e per gli impiegati in 6,50 euro (diconsi seiecinquanta/00 euro).

11. INDENNITA' DI TRASPORTO (Accordo Sindacale provinciale del 24 aprile 1974) : le Parti Sociali , in considerazione dell'andamento congiunturale del settore che evidenzia una profonda crisi economica e lavorativa con contrazione della massa salari (ore denunciate in Cassa Edile provincia di Cremona), concordano e stabiliscono, in merito alla assistenza denominata "indennità di trasporto" , di procedere come segue :

A) per tutto il periodo di vigenza contrattuale la prestazione rimarrà "mutualizzata" e verrà erogata al lavoratore nella misura dello 0,13 € al km (diconsi tredicicentesimi di euro/00). Rimane pertanto invariata la regolamentazione in essere della suddetta assistenza.

B) a scadenza contrattuale (CCPL Cremona), le Parti Sociali si impegnano sin da ora a definire che la fascia di rimborso km., indennità di trasporto, compresa tra 5,01 km e sino a 14 Km verrà riconosciuta in busta paga al lavoratore operaio edile, secondo le modalità che verranno stabilite in quel momento e tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large stylized 'A' on the left and several other distinct signatures across the bottom.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione Costruttori ANCE Cremona

Presidente Carlo Paolo Beltrami



Delegazioni Imprenditori :



Feneal Uil

Moreno Fiorani



Anastasio Tommaso



Filca Cisl

Enrico Sonzogni

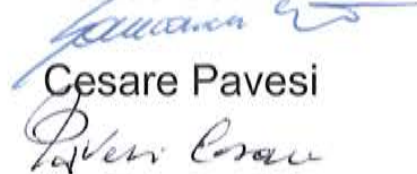


Enrico Guaragna

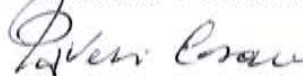


Fillea Cgil

Enrico Samarini



Cesare Pavesi



Antonio Cavestro



Fac –simile allegato autodichiarazione

Luogo e data

Spettabile
Ance Cremona
Via delle Vigne ,182
26100, Cremona

e.p.c.
Cassa edile di Cremona
Via delle Vigne, 184
26100, Cremona

Spettabile
Rsa o Rsu
C/o sede imprese(*)

Oggetto art 38 commi 18 e 19, del ccnl 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e del CCPL 2 luglio 2012- Autodichiarazione per l'anno ____ di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali.

La scrivente impresa _____ dichiara al fine della determinazione dell'E.V.R. che nel triennio di riferimento previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Cremona sottoscritto il 2 luglio 2012 (triennio __/__/__ rapportato al triennio __/__/__), di non aver raggiunto:

- o Le ore denunciate in Cassa Edile,
- o Il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge;

a comprova di quanto precede allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente per l'anno ____; l'impresa erogherà l'EVR nella misura ridotta pari al 30% definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni, in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.

Distinti saluti

Timbro e firma legale rappresentante

(*) solo se in azienda sono presenti RSA o RSU

